CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Regolarizzazione in caso di acquisti nazionali da soggetti esteri. Indicazioni operative del codice TD28.

CIRCOLARE | 6 febbraio 2024

Milano, 6 febbraio 2024

CIRCOLARE

OGGETTO: Regolarizzazione in caso di acquisti nazionali da soggetti esteri. Indicazioni operative del codice TD28.

01. Premessa

Con l'emanazione delle nuove specifiche tecniche in merito alla fatturazione elettronica, in vigore dal 1° febbraio 2024, l'Agenzia ha previsto che il codice TD28, inizialmente utilizzato per le sole operazioni con San Marino, venga utilizzato anche in caso di regolarizzazione di fatture ricevute da posizioni IVA italiane di soggetti esteri. Tale aspetto è stato chiarito nel corso dell'evento Telefisco 2024 da parte dell'Agenzia delle Entrate in risposta ad uno specifico quesito.

02. Indicazioni operative

Infatti, nel caso di acquisto da parte di un soggetto passivo nazionale di beni che si trovano già in Italia venduti da un soggetto estero, l'imposta deve essere assolta dal cessionario residente attraverso il meccanismo del *reverse charge*. Nella prassi, tuttavia, accade spesso che il soggetto estero emetta fattura con IVA attraverso la propria posizione IVA in Italia, che si tratti di un rappresentante fiscale oppure di un'identificazione diretta. Invece in tali casi la fattura deve essere emessa correttamente dal soggetto non residente e poi l'imposta sarà liquidata in *reverse charge* direttamente da parte del cessionario stabilito in Italia.

Se questo non avviene e il soggetto non residente emette una fattura con Iva, l'operazione risulta irregolarmente certificata. In questi casi, per regolarizzare l'operazione, il cessionario residente deve, innanzitutto, provvedere ad effettuare un ravvedimento operoso, pagando la sanzione minima prevista dall'articolo 6, comma 9-

bis1, del Decreto legislativo n. 471/1997, in tema di sanzioni sul *reverse charge*, pari a 250 euro, poi ridotta in base all'articolo 13 del Decreto legislativo n. 472/1997.

Inoltre, in relazione alle modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate attraverso l'esterometro, dal 1° febbraio 2024, il cessionario residente può utilizzare il tipo documento TD28.

In tale ipotesi, la fattura va compilata come di seguito indicato:

- "CedentePrestatore": dati identificativi del Cedente/Prestatore estero che ha emesso la fattura con addebito dell'imposta tramite la posizione Iva aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione Iva italiana);
- "CessionarioCommittente": dati del Cessionario/Committente italiano;
- "TipoDocumento" della sezione "Dati Generali": va compilato con il valore TD28;
- "Data" della sezione "Dati Generali": la data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura emessa dal Cedente/Prestatore non stabilito identificato in Italia;
- "Numero": consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente;
- "DatiFattureCollegate": numero e data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito identificato in Italia;
- Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Via Privata Fratelli Gabba n. 5 | 20121 Milano (MI)
Tel. +39 02.45395830 | Fax +39 02.89092688
info@gdctax.it | www.gdctax.it